



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
ORTONA

ORDINANZA N. 05/1995

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ortona,

VISTA la propria ordinanza n° 23/71 del 20.09.1971 recante disposizioni sulla prevenzione da inquinamento di idrocarburi;

VISTA la propria ordinanza n° 11/81 del 08.06.1981 con la quale è stato approvato il Regolamento di Sicurezza del Porto di Ortona e le successive modifiche;

VISTA la propria ordinanza n° 9/92 del 02.03.1992 recante la disciplina della raccolta dei rifiuti solidi dalle navi;

VISTA la propria ordinanza n° 11/92 del 09.03.1992 con cui è stato approvato e reso esecutivo il Regolamento per il rifornimento di combustibili liquidi alle navi nel porto di Ortona;

VISTA la propria ordinanza n° 31/92 del 08.06.1992 recante disposizioni di sicurezza provvisorie disciplinanti l'ormeggio delle motocisterne alla banchina Nord Nuova;

VISTA la propria ordinanza n° 32/92 del 11.06.1992 recante disposizioni in materia di imbarco e sbarco di merce pericolosa in colli;

RITENUTO necessario effettuare una revisione completa della normativa contenuta nelle ordinanze citate, divenute ormai superate e inadeguate, anche alla luce delle direttive impartite dal superiore Dicastero con circolare titolata: Polizia e Sicurezza dei Porti, Serie II, n° 23 in data 23.06.1994;

RITENUTO altresì opportuno riordinare l'intera materia afferente la sicurezza portuale e la prevenzione ambientale in un testo unico di facile consultazione da parte degli operatori interessati;

VISTE le risultanze delle riunioni tenute il 6 settembre e il 14 ottobre 1994 dal Comitato di Coordinamento delle attività finalizzate alla sicurezza delle lavorazioni su unità navali di cui al D.I. n° 263 in data 23.02.1988;

VISTI gli articoli 17, 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione e 59, 83 e 85 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'annesso "Regolamento 1995 Sicurezza e di tutela Ambientale del Porto di Ortona", che entra in vigore il giorno 15.04.1995.

Articolo 2

Con l'entrata in vigore dell'annesso Regolamento sono abrogate le ordinanze citate in premessa n° 23/1971, 11/1981, 9/1992, 11/1992, 31/1992, 32/1992, rispettivamente in data 20.09.1971, 08.06.1981, 02.03.1992, 09.03.1992, 08.06.1992, 11.06.1992, nonché ogni altra disposizione contraria o difforme.

Articolo 3

I contravventori alle norme stabilite nell'annesso Regolamento, ove il fatto non costituisca diverso più grave reato, saranno perseguiti a mente dell'articolo 1174 del Codice del Navigazione.

Per quanto riguarda la violazione delle norme di cui al Capitolo 5, salva ogni ulteriore azione per responsabilità civile, i contravventori saranno perseguiti, qualora ne ricorrano gli estremi, ai sensi della Legge 10.05.1976 n° 319 e successive modifiche, del D.P.R. 10.09.1982 n° 915 e della Legge 31.12.1982 n° 979.

Articolo 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni impartite nell'annesso Regolamento.

Ortona, li 22.03.95

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Tito VESPASIANI

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993